GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 18 agosto 1923** — **Numero 194**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 80* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** *presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 91-86) — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1732.
Disposizioni per la liquidazione ed il pagamento degli assegni di decima categoria di cui alla tabella A allegata al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 . . . Pag. 5765

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1741.
Estensione ai servizi postali coloniali della speciale emissione di francobolli commemorativi del terzo centenario di « Propaganda Fide » . . . . Pag. 5766

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1743.
Approvazione della convenzione addizionale 16 dicembre 1922 e del successivo atto modificativo 16 giugno 1923 relativi alla ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini . . . . Pag. 5766

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1750.
Proroga di tre mesi del termine stabilito dal R. decreto 22 marzo 1923, n. 674, per le elezioni amministrative nelle nuove provincie . . . . Pag. 5767

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1744.
Riconoscimento della cessione della concessione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, effettuata dalla Società tramvie e ferrovie Roma-Nord in favore della Società romana per le ferrovie del Nord . . . . Pag. 5767

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 1784.
Norme per agevolare i concordati ed i riscatti dell'imposta sul patrimonio . . . . Pag. 5767

RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1923, n. 1785.
Norme per il conferimento, per titoli e per esami, di 500 posti di volontario nell'amministrazione finanziaria . . Pag. 5769

REGIO DECRETO 13 luglio 1923, n. 1650.
Modificazioni nello statuto dell'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore, in Roma . . . . Pag. 5771

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1713.
Cambiamento della denominazione del comune di Sambuca Zabut in Sambuca di Sicilia . . . . Pag. 5772

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Castel di Ieri (Aquila), di Spotorno (Genova), di Sant'Angelo Lodigiano (Milano), di Niguarda (Milano) e di Bella (Potenza) . . . . . Pag. 5772

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1923.
Proroga dei poteri del Commissario straordinario di Alcamo (Trapani) . . . . Pag. 5774

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 luglio 1923.
Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Benevento e dei Regi commissari dei comuni di Mugnano (Napoli), di Mineo (Catania), di Margherita di Savoia e di San Nicandro Garganico (Foggia), di Pavullo (Modena), di Sorso (Sassari) e di Polignano a Mare (Bari) . . . Pag. 5775

ORDINANZA MINISTERIALE 3 agosto 1923.
Divieto di preparazione e di vendita delle carni e dei visceri conservati in scatola appartenenti ad animali della specie equina . . . . Pag. 5775

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 5775

BANDI DI CONCORSO

Ministero degli affari esteri: Concorso a quattro posti per volontario interprete per la lingua araba . . . . Pag. 5775

Ministero per l'industiria e il commercio:
Concorso per la cattedra di professore ordinario di matematica finanziaria . . . . Pag. 5776
Concorso per incaricato di lingua spagnola . . . Pag. 5776

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1732.
Disposizioni per la liquidazione ed il pagamento degli assegni di decima categoria di cui alla tabella A allegata al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nei Regi decreti 18 settembre 1919, n. 1784, ed 11 febbraio 1923, n. 389, circa il conferimento degli assegni per una sola volta spettanti ai militari invalidi per infermità o lesioni ascritte alla decima categoria;

Ritenuta la necessità di modificare, in relazione al mutato stato delle cose, il procedimento per la liquidazione ed il pagamento degli assegni stessi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1923, la liquidazione ed il pagamento degli assegni della decima categoria, indicata nella tabella A, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, saranno effettuati esclusivamente dal Ministero delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra).

Art. 2.

Gli assegni della decima categoria corrisposti dai corpi militari sino a tutto il 31 luglio 1923 saranno contabilizzati e rimborsati a norma dei Nostri decreti 18 settembre 1919, n. 1784, ed 11 febbraio 1923, n. 389.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 119. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1741.

Estensione ai servizi postali coloniali della speciale emissione di francobolli commemorativi del terzo centenario di « Propaganda Fide ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la domanda del Patronato romano di « Italica Gens », per la emissione a proprie spese nelle colonie italiane degli stessi francobolli commemorativi emessi nel Regno pel terzo centenario di « Propaganda Fide » con l'aggiunta di opportuni sovraccarichi;

Riconosciuta l'opportunità d'aderire a tale domanda;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata per le colonie italiane, l'emissione di sole 100,000 serie, ripartite in 25,000 per ognuna delle quattro colonie degli stessi francobolli commemorativi emessi nel Regno per il terzo centenario di « Propaganda Fide ».

Compiuta la tiratura, il materiale adoperato per la stampa dovrà essere distrutto alla presenza di un rappresentante del patronato « Italica Gens » e dei rappresentanti dell'amministrazione governativa ed il relativo verbale sarà unito al presente.

Art. 2.

Le serie di francobolli assegnate a ciascuna colonia portano impresso, rispettivamente, il sovraccarico « Cirenaica », « Eritrea », « Somalia italiana », « Tripolitania ».

Inoltre, quelle per la Somalia italiana portano altresì il sovraccarico « besa 6 », « besa 13 », « besa 20 », « besa 30 », rispettivamente sui valori da centesimi 20, 30, 50 e da L. 1.

Art. 3.

I francobolli suddetti saranno posti in vendita nei soli uffici postali di Asmara, Bengasi, Mogadiscio e Tripoli con le modalità da fissarsi con decreto del Ministero delle colonie e saranno validi per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali suddetti e dirette ovunque.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 128. — GISCI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1743.

Approvazione della convenzione addizionale 16 dicembre 1922 e del successivo atto modificativo 16 giugno 1923 relativi alla ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 febbraio 1912, n. 697, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 4 gennaio stesso anno per la concessione della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini;

Visti i decreti Luogotenenziali 23 novembre 1916, n. 1759 e 15 giugno 1919, n. 1164 nonchè l'altro Nostro decreto 19 settembre 1920, n. 1486 coi quali furono approvati gli atti aggiuntivi alla predetta convenzione stipulati rispettivamente in data 18 ottobre 1916, 10 maggio 1919 e 2 settembre 1920;

Vista la istanza 21 novembre 1921 della società concessionaria per la determinazione della sovvenzione afferente il secondo gruppo di opere;

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 nonchè i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56 e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentito il parere della commissione istituita ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1919 sopra citato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati e resi esecutori la convenzione addizionale 16 dicembre 1922 e il successivo atto modificativo 16 giugno 1923 stipulati fra i delegati dei Ministri dei lavori pubblici

e delle finanze (già tesoro) in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia, a parziale modifica della convenzione stipulata il 4 gennaio 1912 per la concessione della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 130. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1750.
Proroga di tre mesi del termine stabilito dal R. decreto 22 marzo 1923, n. 674, per le elezioni amministrative nelle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 9 e 22 marzo 1923, n. 674;
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui al R. decreto 22 marzo 1923, n. 674, è prorogato di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 137. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1744.
Riconoscimento della cessione della concessione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, effettuata dalla Società tramvie e ferrovie Roma-Nord in favore della Società romana per le ferrovie del Nord.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 5 aprile 1916, n. 700, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 14 marzo 1916, per la concessione alla Società anonima tramvie e ferrovie Roma-Nord della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo;
Visto il Nostro decreto 31 maggio 1923, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 23 maggio 1923, aggiuntiva alla convenzione predetta;
Ritenuto che in base all'art. 10 della citata convenzione aggiuntiva, con atto 14 giugno 1923, a rogito notaio Stame di Roma, la predetta società ha ceduto tutti gli obblighi ed i diritti inerenti alla concessione in parola alla Società romana per le ferrovie del Nord, anonima con sede in Roma, (capitale L. 6,000,000);
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società romana per le ferrovie del Nord, anonima con sede in Roma, è riconosciuta concessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, in luogo della Società anonima tramvie e ferrovie Roma-Nord, alla quale deve ritenersi subentrata, a decorrere dal 15 giugno 1923, in tutti gli obblighi ed i diritti inerenti alla concessione stessa, previsti negli atti di convenzione succitati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 131. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 1784.
Norme per agevolare i concordati ed i riscatti dell'imposta sul patrimonio.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sullo schema di decreto contenente disposizioni per agevolare i concordati ed i riscatti dell'imposta sul patrimonio.

SIRE,

Per l'applicazione dell'imposta sul patrimonio, istituita con decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494 e riordinata con decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, imposta che è divenuta uno dei cespiti ragguardevoli del nostro bilancio, sono state presentate da Enti, associazioni e privati contribuenti richieste e proposte per modificazioni di vario genere.

In quanto tali proposte hanno per fine di ottenere modificazioni sostanziali nel sistema e nei criteri d'accertamento, il Governo ha avuto occasione di dichiarare più volte che non intende ormai variare in alcun modo la struttura dell'imposta, anche per non creare disparità di trattamento con i contribuenti che hanno già concordato la cifra di patrimonio imponibile, molti dei quali anzi hanno completamente riscattato l'imposta.

Tuttavia il Governo non ha mancato di prendere in considerazione quelle richieste che tendono ad ottenere eque agevolazioni e ad eliminare gli ostacoli che le garanzie della Finanza per la riscossione di un tributo rateato in dieci o venti anni, secondo i casi, possono creare nella libera disponibilità dei beni.

Lo studio di tali proposte, congiunto all'esperienza di un triennio d'applicazione dell'imposta, ha suggerito la breve serie di disposizioni contenute nell'unito schema di decreto, che è informato ai seguenti principii:

1° Agevolare il concordato amichevole fra la Finanza ed i contribuenti;

2° Attenuare il carattere personale dell'imposta con norme che ne rendano possibile la trasformazione in un tributo reale gravante sui singoli immobili facenti parte del patrimonio esistenti al 1° gennaio 1920, in modo da permettere che il tributo stesso sia frazionato fra gli attuali coobligati al pagamento, ed anche assunto a proprio carico dagli acquirenti, a titolo oneroso, o frazionato tra i coeredi del debitore od anche riscattato da qualcuno soltanto dei coeredi;

3° Disciplinare le agevolazioni per il riscatto totale o parziale dell'imposta.

Per quanto riguarda le agevolazioni per indurre i contribuenti al concordato, è stato ritenuto opportuno di prorogare a tutto l'esercizio in corso la facoltà attribuita alla Finanza dall'articolo 47 del R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, di rinunciare cioè all'applicazione di pene pecuniarie per omessa, inesatta o ritardata denuncia ogniqualvolta il contribuente si accordi con l'agenzia delle imposte sulla cifra imponibile prima che sia intervenuta alcuna decisione da parte delle Commissioni. Tale proroga è stata consigliata non tanto dall'intendimento di agevolare una categoria di cittadini che non ha ottemperato ad un obbligo di legge, quanto dalla convenienza di indurli a fare un atto di leale adesione all'azione accertatrice della Finanza mediante quel consenso alla tassazione, che costituisce il cardine fondamentale del sistema di applicazione delle imposte dirette.

Per quanto riflette il secondo ordine di provvedimenti, si è considerato che, quando sia stato effettuato il riscatto dell'imposta sulla parte mobiliare del patrimonio, *nulla osta* che il residuo debito venga frazionato fra i beni immobili e conseguentemente venga pure limitato ai singoli immobili, per la quota d'imposta a ciascuno di essi afferente, quel privilegio erariale che, per l'articolo 56 del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, grava sul complesso dei beni immobili facenti parte del patrimonio tassato e che costituisce un impedimento alla libera disponibilità dei beni medesimi. In tal modo appunto l'imposta può assumere carattere esclusivamente reale e potendo funzionare come un canone passivo sugli immobili, può anche essere assunta a proprio carico dagli acquirenti, con esplicita clausola contrattuale. Così gli acquirenti stessi son posti in grado di procedere, in qualsiasi momento, al riscatto dell'imposta, liberando gli immobili acquistati dal privilegio erariale. Questi principi sono concretati negli articoli 2 e 3 dello schema di decreto.

Più difficile riesce, praticamente, il frazionamento dell'imposta fra gli eredi del debitore principale, poichè a tale scopo è spesso necessario l'accordo fra tutti i cointeressati.

Riconoscendosi tuttavia gli inconveninenti che spesso derivano agli eredi del debitore principale, per effetto della solidarietà passiva derivante dall'articolo 1205, n. 3, del Codice civile, si è ritenuto (art. 4 dello schema di decreto) che la Finanza possa anche rinunciare al vantaggio che le deriva dall'obbligazione solidale fra i coeredi per il debito totale dell'imposta dovuta dal loro dante causa, permettendo ai singoli di soddisfare la propria quota di debito ereditario, purchè ciò non costituisca una diminuzione di garanzia per la Finanza.

Tale disposizione costituirà anche una remora alle dispute ereditarie che spesso oggi obbligano la Finanza ad esigere l'intero debito da uno qualsiasi degli eredi, e questi poi ad esercitare la rivalsa contro i coeredi.

Seguono poi, nell'unito schema di decreto, altri tre articoli che riguardano agevolazioni per i riscatti. Non trattasi di variazioni sostanziali alle norme vigenti, che già concedono sensibilissimi vantaggi. Infatti le 15 annualità che ancora rimangono da pagare per i patrimoni prevalentemente immobiliari, possono esser riscattate con una riduzione superiore ad un terzo del debito complessivo. Tuttavia, poichè l'amministrazione ha finora fatto largo uso della facoltà di autorizzare il pagamento del prezzo di riscatto in 12 rate bimestrali, si è ritenuto opportuno che tale concessione venga generalizzata, offrendo un ulteriore sconto del 4 %, a chi paghi l'intero suo debito con versamento diretto in tesoreria, in unica soluzione.

Vien poi adottata una norma equitativa che agli effetti della tassa di succesione, pone in eguale condizione i patrimoni pei quali sia stata riscattata l'imposta e quelli per i quali il riscatto non è stato effettuato, ed infine vengono agevolati, riducendo la tassa di registro alla tariffa fissa minima, ed esentando gli interessi dall'imposta di ricchezza mobile, i mutui contratti per l'esclusivo scopo di riscattare l'imposta pel patrimonio.

L'articolo 8 dello schema di decreto reca una disposizione che si ispira ad un alto principio di giustizia. E' accaduto, specialmente nei primi anni di applicazione del tributo, per l'imperfetta conoscenza che gli acquirenti di stabili avevano della legge, che siano stati trasferiti terreni e fabbricati gravati dal privilegio in favore della Finanza, senza che l'acquirente avesse richiesto al venditore le necessarie garanzie in relazione al privilegio erariale che continuava a sussistere sui beni stessi per il soddisfacimento dell'intero debito d'imposta patrimoniale.

E' sembrato equo e giusto che in tali casi la Finanza, pur non rinunciando all'esercizio del suo diritto di garanzia reale su beni ormai trasferiti a terzi, tuttavia se ne avvalga soltanto quando ritenga che il suo credito non sia sufficientemente garantito dal procedimeno sui beni di spettanza del debitore principale e dei suoi eredi.

Le nuove disposizioni, tutte dirette a favorire i contribuenti, nei limiti del possibile, specie in quanto riguarda la libera disponibilità del loro patrimonio, varranno a dimostrare che il Governo, se considera come un suo patriottico compito esigere dai cittadini la rigida osservanza della legge tributaria, d'altra parte non si disinteressa dei lati economici che ogni problema finanziario presenta.

Con tali chiarimenti, mi onoro di presentare l'unito schema di decreto all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1693;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà attribuita alla Finanza dall'art. 51 del R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, di rinunciare all'applicazione delle pene pecuniarie per omessa, infedele o tardiva denuncia di patrimonio, è estesa a tutti i concordati che verranno conchiusi, nelle condizioni previste dal predetto articolo, fino al 30 giugno 1924.

Art. 2.

Per i patrimoni composti di beni stabili e beni mobili, è autorizzato il riscatto parziale dell'imposta per il complesso dei beni mobili, comprese le quote presunte in conto mobilio, gioielli e denaro di cui all'art. 25 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78.

La somma da versare per tale riscatto parziale è determinata con le norme indicate al 2° e 3° comma dell'art. 48 del R. decreto predetto.

Art. 3.

Quando sia divenuto definitivo l'accertamento dell'intero patrimonio, e sia stato effettuato il riscatto dell'imposta gravante sul complesso dei beni mobili, a norma del precedente art. 2, può il terzo acquirente di beni immobili, i quali facciano parte del patrimonio stesso, assumere l'obbligo di continuare il pagamento della imposta non ancora inscritta a ruolo, per la quota proporzionalmente corrispondente al valore degli immobili trasferiti, secondo ripartizione da effettuarsi dall'agenzia delle imposte. Il privilegio di cui all'art. 56 del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78 resta limitato, per i beni immobili trasferiti, alla sola quota d'imposta proporzionalmente corrispondente al valore dei beni stessi.

Art. 4.

E' in facoltà della Finanza, quando sia divenuto definitivo l'accertamento dell'intero patrimonio, di consentire il riscatto dell'imposta sul patrimonio per singole quote ereditarie divise. Il pagamento dell'imposta così riscattata libera l'assegnatario della quota ereditaria dal vincolo di solidarietà fra i coeredi. Gli immobili che facciano parte di tale quota sono liberati, in conseguenza del pagamento suddetto, dal privilegio speciale di cui all'art. 56, primo comma, del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78.

Art. 5.

A favore dei contribuenti che effettuino il riscatto totale della imposta sul patrimonio, è accordata, oltre allo agevolazioni previste dai comma 1 e 2 dell'art. 46 del R. decreto-

legge 5 febbraio 1922, n. 78, la facoltà di pagare, su ruoli nominativi, in 12 rate bimestrali, l'ammontare del prezzo di riscatto e degli eventuali arretrati non ancora inscritti a ruolo.

Ai contribuenti ammessi al riscatto totale o parziale della imposta sul patrimonio, che versino direttamente in tesoreria prima dell'iscrizione a ruolo, ed in unica soluzione, l'intero ammontare del loro debito, è concesso l'abbuono di una somma pari al 4 % del debito d'imposta da versare, nonchè l'abbuono dei corrispondenti aggi di riscossione.

Art. 6.

Quando debbasi provvedere alla liquidazione della tassa di successione sui beni di un contribuente all'imposta sul patrimonio, che abbia già effettuato il riscatto dell'imposta stessa, sarà compresa tra le passività dell'asse ereditario, una somma corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo delle annualità d'imposta sul patrimonio non ancora scadute ed il valore di riscatto delle annualità medesime alla data di apertura della successione.

Art. 7.

I contratti di mutuo che vengano stipulati, allo scopo esclusivo di effettuare il riscatto dell'imposta sul patrimonio, entro sei mesi dalla data in cui sia stato ammesso il riscatto, sono registrati col pagamento della tassa fissa minima. Gli interessi dovuti per tali mutui sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per la durata del periodo corrispondente al numero delle annualità, per le quali si anticipa il pagamento dell'imposta sul patrimonio in conseguenza del loro effettuato riscatto.

Per godere delle agevolazioni predette deve risultare contestualmente dall'atto, che la somma viene mutata per il pagamento dell'imposta riscattata e che il mutuante assume l'obbligo di effettuare tale pagamento per conto del mutuatario, mediante versamento diretto in tesoreria da compiersi in unica soluzione.

Art. 8.

Ogni qualvolta beni immobili facenti parte del patrimonio del contribuente al 1° gennaio 1920 siano stati trasferiti a titolo oneroso, l'esattore, prima di procedere all'esecuzione sopra di essi, in virtù del privilegio di cui all'art. 56 del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, dovrà richiedere il consenso dell'intendente di finanza, il quale lo accorderà, quando ritenga, con giudizio discrezionale ed insindacabile, che il credito erariale non possa esser sufficientemente garantito dal procedimento sui beni di spettanza del contribuente debitore principale o suoi eredi.

E' anche in facoltà dell'intendente di disporre la temporanea sospensione degli atti esecutivi iniziati sopra beni immobili trasferiti a terzi, in attesa che l'esattore tenti l'esperimento coattivo su determinati beni che risultino posseduti dal contribuente predetto o dai suoi eredi.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1923, n. 1785.

Norme per il conferimento, per titoli e per esami, di 500 posti di volontario nell'amministrazione finanziaria.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto riguardante le norme per il conferimento, per titoli e per esami, di 500 posti di volontario nell'amministrazione finanziaria.

SIRE,

Col R. decreto legislativo 16 dicembre 1922, n. 1635 fu bandito un concorso per 1500 posti di volontario, nei ruoli del personale dipendente dall'amministrazione finanziaria nella quale erano vacanti oltre 3000 posti.

Dei 1500 vincitori nominati volontari nell'aprile scorso, circa 500 declinarono la nomina e dovettero esser dichiarati dimissionari per non aver raggiunto le loro destinazioni.

Col presente concorso si intende pertanto di colmare i posti lasciati scoperti dai vincitori del concorso precedente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati in forza della legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono indetti un concorso per titoli ed un altro per esami rispettivamente per 100 e 400 posti di volontario nelle carriere di seconda categoria amministrativa dipendenti dal Ministero delle finanze.

Il concorso per titoli è riservato a coloro che oltre ad essere provvisti del titolo di studio e degli altri titoli richiesti dall'art. 5 del presente decreto, prestino servizio continuativo da non meno di 12 mesi presso il Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare, le pensioni, i danni di guerra, ed abbiano altresì preso parte effettiva alla guerra con reparti operanti, conseguendo la croce di guerra.

Le donne non potranno prender parte al concorso per esami.

Art. 2.

Il concorso per esami verterà sulle materie di cui al programma allegato che, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 30 e 31 ottobre 1923, presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia: quelle orali in Roma, presso il Ministero delle finanze, in giorni che saranno all'uopo destinati.

Art. 3.

Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno degli aspiranti su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate entro il 21 settembre 1923, munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la somma di L. 25 per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, numero 1173, alle intendenze di finanza per il concorso per esami, al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per il concorso per titoli.

Il Sottosegretariato e le intendenze, riconosciuta la regolarità delle domande e della loro documentazione, le trasmet-

teranno senza indugio, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate, e mano mano che le avranno ricevute, al Ministero delle finanze (Direzione generale del personale e dei servizi speciali).

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il proprio recapito;

b) elencare i titoli e documenti allegati.

Gli aspiranti al concorso per esami, dovranno altresì designare la sede, tra quelle indicate all'articolo precedente presso la quale intendono sostenere le prove scritte.

Art. 4.

Coloro che oltre al concorso per titoli intendessero partecipare a quello per esami, sono tenuti a presentare separata domanda, munita della prova dell'avvenuto pagamento della somma di L. 25, pur richiamandosi, per quanto ai documenti, a quelli presentati per l'altro concorso.

Art. 5.

A corredo delle domande di ammissione ai due concorsi, gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1. Copia dell'atto di nascita da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante ha compiuto il 18° e non ha oltrepassato il 30° anno di età; per il concorso per esami; il 35° per il concorso per titoli.

Per gli aspiranti al concorso per esami ex combattenti i quali siano mutilati, o invalidi, o feriti, o anche decorati per fatti specifici (medaglie o croce di guerra al valore, promozioni per merito di guerra) il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

2. Certificato di cittadinanza italiana. I cittadini dello Stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli.

3. Certificato generale del casellario giudiziario.

4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato medico rilasciato da un ufficiale in servizio attivo permanente del R. esercito o della R. marina, da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica ad alcuno degli impieghi dell'amministrazione finanziaria.

L'amministrazione ha facoltà di far controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

6. Certificato od altro documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

7. Certificato di licenza liceale, di istituto tecnico o di istituti equipollenti con l'indicazione dei punti conseguiti.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione ai trattati di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica.

Per gli aspiranti al concorso per esami:

8. Fotografia recente del candidato colla firma di lui e con dichiarazione del notaio od anche del sindaco che comprovi la identità della persona

Per gli aspiranti al concorso per titoli:

9. Certificato in bollo rilasciato dalle autorità gerarchiche dalle quali dipendono, con la indicazione della data di assunzione in servizio e con un cenno circa le mansioni normalmente disimpegnate.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni civili dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 7 ed 8 del precedente articolo, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, i quali alla data del presente decreto, si trovassero alle armi per obblighi di leva, potranno esibire invece dei documenti di cui ai nn. 4, 5 e 6, un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano.

Art. 7.

Oltre i documenti indicati nell'art. 5, potranno essere esibiti:

a) altri titoli di studi posseduti;

b) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata dalle competenti autorità militari con l'indicazione specifica delle campagne, delle ferite riportate e delle decorazioni o di altre benemerenze acquistate.

La esibizione da parte dei concorrenti di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo della produzione del documento di cui al n. 7 dell'art. 5. In ogni caso, anche i titoli di studio superiori, dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea quanto nelle singole materie del corso superiore.

Gli aspiranti al concorso per titoli sono tenuti alla esibizione del documento di cui alla lettera b) del presente articolo. Tale documento, dal quale dovrà risultare la effettiva appartenenza a reparti operanti, terrà luogo del documento di cui al n. 6 dell'art. 5.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto per la nomina della Commissione centrale che dovrà predisporre i temi, esprimere il proprio giudizio sulle prove scritte e poscia su quelle orali dei concorrenti ammessi a sostenerle.

La stessa Commissione procederà all'esame dei titoli degli aspiranti ai posti di cui al 1° capoverso dell'art. 1° ed alla loro classificazione.

Art. 9.

Per gli esami saranno osservate le modalità di cui al regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

I componenti la Commissione di vigilanza, la quale dovrà essere istituita presso ciascuna intendenza di finanza designata quale sede delle prove scritte, dovranno essere scelti tutti tra gli impiegati appartenenti al ruolo delle intendenze stesse.

Art. 10.

Per ciascuna prova scritta, possono essere assegnate otto ore di tempo dalla dettatura del tema, scadute le quali i candidati sono tenuti a presentare i propri lavori e le relative minute anche se non fossero ultimati.

Art. 11.

Il giudizio sulle singole prove di esame è espresso distintamente per ogni lavoro scritto e nei singoli esami orali per ciascuna parte del programma, con punti dall'uno al dieci di cui dispone ciascuno esaminatore.

Sono chiamati agli esami orali i candidati approvati ad ogni singolo scritto e conseguiranno l'approvazione finale, nei limiti dei posti messi a concorso e nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, coloro che abbiano riportato almeno sette punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Nella prova orale debbono conseguire almeno una media di sette decimi.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori dei posti messi a concorso saranno classificati distintamente per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti ottenuti.

A parità di punti saranno preferiti: *a*) i mutilati di guerra; *b*) gli invalidi di guerra; *c*) gli orfani di guerra; *d*) i decorati di medaglia d'argento al valor militare; *e*) i decorati di medaglia di bronzo al valor militare; *f*) i decorati di croce di guerra al valore; *g*) i decorati con croce di guerra; *h*) i combattenti; *i*) coloro che hanno prestato servizio militare.

A parità di ogni altro requisito avrà la precedenza il maggiore di età.

Le graduatorie dei vincitori dei due concorsi saranno approvate con decreti del Ministro e pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale.

Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

Fermo il disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per quanto riguarda il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, i concorrenti dichiarati idonei non acquisteranno alcun diritto ad essere ammesssi a sostituire i vincitori del concorso, i quali, per qualsiasi causa cessassero di appartenere all'amministrazione.

Art. 13.

I volontari sono nominati con decreto del Ministro e destinati a prestare servizio in uno qualunque degli uffici dell'amministrazione provinciale finanziaria.

Contro le assegnazioni, che verranno fatte tenute presenti le esigenze particolari di ciascuna amministrazione, non è ammesso reclamo.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario, sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbiano presentato espressa rinuncia.

Art. 15.

Ai volontari che raggiunte le residenze, abbiano assunto regolare servizio, compete il rimborso della spesa personale di viaggio.

Art. 16.

I volontari destinati a prestare servizio fuori della loro ordinaria residenza percepiranno la indennità lorda mensile di L. 500, da elevarsi a L. 600 lorde per quelli con famiglia propria a carico (moglie o figli).

Per coloro che invece presteranno servizio nella ordinaria residenza l'indennità sarà rispettivamente di L. 200 o di L. 300.

E' esclusa ogni altra retribuzione a qualsiasi titolo di assegno o caro viveri.

Durante il periodo di volontariato i provenienti da altre amministrazioni statali non hanno alcun diritto a conservare lo stipendio o altri assegni dei quali fossero provvisti per il posto precedentemente coperto.

Art. 17.

Il periodo del volontariato valido agli effetti dell'anzianità di carriera e della pensione, avrà durata non inferiore ad un anno dalla data di immissione in funzione.

Tuttavia i vincitori del concorso per titoli potranno conseguire la nomina dopo un periodo di tirocinio di sei mesi decorrente pure dalla data di immissione in funzione.

Art. 18.

Alla fine del periodo di tirocinio i volontari, riconosciuti idonei, saranno nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili nell'ultimo grado dei ruoli del personale di seconda categoria.

I volontari non riconosciuti idonei a conseguire il posto retribuito saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Programma del concorso per esame ai posti di volontario nell'amministrazione finanziaria.

Prove scritte:

Parte 1ª - Componimento in lingua italiana;
Parte 2ª - Elementi di scienza delle finanze e legislazione finanziaria.

Prove orali:

Nozioni di economia politica e di statistica; di diritto privato civile e commerciale, e di diritto amministrativo e finanziario secondo i programmi per gli istituti tecnici.

Roma, addì 10 agosto 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 172. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1923, n. 1650.
Modificazioni nello statuto dell'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore, in Roma.

N. 1650. R. decreto 13 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sono introdotte modificazioni nello statuto dell'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore con sede in Roma, approvato con R. decreto 30 agosto 1891, n. 304 (p. s.) e poscia modificato col R. decreto 3 marzo 1910, n. 130 (p. s.).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 38. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1713.
Cambiamento della denominazione del comune di Sambuca Zabut in Sambuca di Sicilia.

N. 1713. R. decreto 5 luglio 1923, n. 1713, col quale, su proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si autorizza il cambiamento della denominazione del comune di Sambuca Zabut in quella di Sambuca di Sicilia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 99. — GISCI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Castel di Ieri (Aquila), di Spotorno (Genova), di Sant'Angelo Lodigiano (Milano), di Niguarda (Milano) e di Bella (Potenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castel di Ieri, in provincia di Aquila.

MAESTA',

Contro l'amministrazione del comune di Castel di Ieri, si era andato da tempo manifestando un vivace malcontento popolare, che aveva determinato le dimissioni di 7 sui 15 consiglieri assegnati per legge, e dato luogo ripetutamente ad incidenti di qualche gravità, culminando da ultimo nella dimostrazione del 25 marzo u. s., in seguito alla quale la folla imponeva la chiusura del Municipio, consegnandone le chiavi all'arma dei Reali carabinieri.

Il Prefetto, dopo aver disposto che la civica rappresentanza fosse restituita in ufficio, ritiene pertanto necessario far eseguire un'inchiesta sul generale andamento dei servizi.

L'inquirente ha rilevato che l'amministrazione aveva trascurato di dar esecuzione al concorso indetto per la condotta medica, ed usato un trattamento partigiano verso il personale ricusando, fra l'altro, di adottare a carico di un impiegato, deferito all'autorità giudiziaria e poi condannato per furto, i provvedimenti disciplinari che sono imposti dalla legge e che la popolazione richiedeva.

Il sindaco non aveva reso i conti della gestione annonaria, da lui tenuta direttamente ed altro amministratore aveva fatto commercio di generi soggetti a limitazione di consumo.

Il funzionamento degli uffici lasciava a desiderare anche per la mancanza di un segretario titolare; gravi abusi erano stati compiuti nella ripartizione dei tributi; nella vendita di baracche, di proprietà comunale, eseguita a trattativa privata, senza le prescritte autorizzazioni; nella esecuzione di lavori di riattamento delle strade, e nella distribuzione della legna da ardere al personale insegnante.

I servizi contabili presentavano notevoli deficenze, essendosi trascurato il tempestivo versamento al tesoriere degli introiti provenienti dal taglio del bosco soggetto ad usi civici, e di taluni canoni di abbonamento daziario, dovuti dagli esercenti.

Infine i servizi pubblici, particolarmente il cimitero, la distribuzione dell'acqua, l'igiene, erano trasandati, con grave disagio della popolazione.

Questi addebiti furono contestati all'amministrazione; ma le deduzioni del sindaco non valgono ad attuarne, comunque, la gravità.

E poichè nessun affidamento si potrebbe fare su di essa per provvedere alla eliminazione degli inconvenienti rilevati dall'inquirente, mentre l'ulteriore permanenza in carica d'amministratori, che hanno fatto così deplorevole uso del mandato loro conferito, dal corpo elettorale, potrebbe essere causa di nuovi e più gravi perturbamenti, anche per ragioni di ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel di Ieri, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ettore Fantasia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. B. — Con successivo R. decreto 7 maggio 1923, il signor Ettore Fantasia è stato sostituito dal colonnello Oreste De Matteis.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spotorno, in provincia di Genova.

SIRE,

Un'inchiesta, disposta dal prefetto di Genova, in seguito alla presentazione di numerosi reclami, ha posto in luce gravi irregolarità ed abusi nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Spotorno.

L'applicazione delle tasse comunali, e particolarmente di quella di famiglia, ha dato luogo ad ingiuste sperequazioni, applicandosi le aliquote con criteri partigiani per colpire gli avversari e favorire gli amici e sopratutto gli amministratori del Comune, i quali figurano quasi tutti tassati per quote minime.

I ruoli delle tasse sono stati compilati con ritardo; il bilancio preventivo 1923 non è stato ancora apprestato; l'esattore non rende i conti dal 1919, e l'intera contabilità comunale è in disordine; fra l'altro un amministratore del Comune che gestisce di fatto il dazio di consumo per conto dell'appaltatore, ha avuto indebito maneggio di pubblico denaro, pagando mandati e riscuotendo numerosi proventi in luogo del tesoriere, nè ha finora reso conto esatto delle sue operazioni.

Il personale addetto agli uffici ed ai servizi non è sottoposto ad alcun controllo e non dà il dovuto rendimento, trascurando spesso l'adempimento dei propri doveri per attendere ad altre occupazioni. Ad un salariato sono stati concessi in affitto a prezzo esiguo locali comunali che egli subaffitta per speculazione traendone rilevante lucro.

I pubblici servizi, per il funzionamento dei quali sono stanziate in bilancio somme insufficienti, sono completamente trascurati; particolarmente il cimitero, l'illuminazione, l'istruzione, la viabilità. Il servizio di fornitura dell'acqua potabile, concesso in appalto a condizioni estremamente vantaggiose ad una società privata, ha suscitato vivaci malcontenti nella popolazione, sia perchè la civica rappresentanza non aveva sufficientemente tutelato gli utenti, richiamando la ditta appaltatrice all'osservanza dei canoni contrattuali, sia perchè era stata consentita alla ditta stessa la derivazione e la distribuzione di acqua non riconosciuta potabile e sospetta di inquinamento.

Le risultanze della relazione di inchiesta sono state contestate formalmente all'amministrazione del Comune; ma le deduzioni rese in un memoriale a firma del sindaco e degli altri amministratori sono apparse insufficienti e spesso in contrasto con la precisa documentazione degli atti della inchiesta stessa.

In tale situazione, tenuto conto dell'atteggiamento della pubblica opinione, che è concorde senza distinzione di partiti, nel condannare l'operato dell'amministrazione la quale non gode più alcun prestigio ed autorità, ed anche per togliere ogni pericolo di disordini, che potrebbero manifestarsi col permanere in carica della civica rappre-

sentanza, si rende indispensabile, per ragioni amministrative e di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spotorno, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giulio Bosisio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Milano.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita sull'amministrazione comunale di Sant'Angelo Lodigiano ha accertato gravi irregolarità.

L'amministrazione, ispirando la propria opera esclusivamente a finalità di partito, ha addossato forti oneri al Comune procedendo a spese non autorizzate, sperperando in beneficenza partigiana, rinunciando al ricupero di crediti importanti dipendenti dalla gestione annonaria, verso Enti nei quali amministratori comunali sono interessati, danneggiando con appalti irregolari la civica azienda, che si trova così ridotta in condizioni finanziarie assai critiche.

L'amministrazione irregolare e partigiana della rappresentanza elettiva ha determinato fra la popolazione vivo malcontento che, accentuandosi anche per l'affermarsi delle correnti politiche nazionali, costituisce una seria ed imminente minaccia di perturbamento.

Anche per ragioni d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di portare riparo al disordine dei servizi ed al dissesto della finanza, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Spairani gr. uff. avv. Federico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Niguarda, in provincia di Milano.

SIRE,

L'amministrazione del comune di Niguarda, proveniente dalle elezioni generali dell'autunno 1920, ha tenuto sin dall'inizio, un contegno partigiano e fazioso deliberando voti ed ordini del giorno di carattere politico e di protesta contro l'azione del Governo ed adottando provvedimenti illegali, che esulavano dalla sua competenza.

Questi atteggiamenti hanno suscitato nella popolazione una vivace reazione che, nell'ottobre scorso, ebbe la sua esplosione in una pubblica dimostrazione, durante la quale fu occupata la sede del Municipio.

Reinsediatasi dopo breve tempo l'amministrazione, il persistere dei reclami indusse nell'aprile scorso il Prefetto a disporre una inchiesta, che portò a gravi conclusioni.

Risultò infatti dalle indagini dell'inquirente che si era fatto abuso di deliberazioni di urgenza da parte della Giunta municipale, e che il Consiglio comunale aveva tenuto rarissime riunioni; che il funzionamento degli uffici presentava gravi irregolarità; che la spesa per il personale era eccessiva, mentre, nonostante gli eccitamenti dell'autorità tutoria perchè venissero banditi regolarmente i concorsi, si mantenevano in servizio alcuni impiegati sprovvisti dei titoli richiesti.

Anche nei servizi contabili risultarono molteplici abusi, specie in ordine all'imputazione in bilancio di spese illegali, all'emissione ed al pagamento dei mandati.

Le tasse erano state applicate con criteri illegali, inasprendo eccessivamente la sovrimposta e trascurando, malgrado le prescrizioni dell'autorità di tutela, l'applicazione della tassa di famiglia, e di esercizio e del dazio consumo. I pubblici servizi e particolarmente l'igiene, l'assistenza sanitaria, l'acqua potabile, il cimitero, la fognatura, presentavano gravi deficienze per l'inadeguata destinazione di fondi alle spese occorrenti e per l'inerzia degli amministratori.

Il malcontento popolare, anche per il mutato orientamento della pubblica opinione, in seguito all'affermarsi delle nuove correnti politiche, si va continuamente aggravando ed ha avuto di recente così concrete e palesi manifestazioni da destare serie preoccupazioni per l'ordine pubblico e da rendere evidente la necessità di un radicale provvedimento, che, rimuovendo, la causa prima delle agitazioni, riconduca la calma e la serenità nell'ambiente.

Mi onoro pertanto, di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge co-

**

munale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Niguarda, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Emilio Ciullini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bella, in provincia di Potenza.

MAESTA',

Il funzionamento dell'amministrazione comunale di Bella, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha ripetutamente dato luogo a rilievi, e già nel maggio 1921 fu eseguita un'inchiesta, che accertò alcune irregolarità e violazioni di legge che l'amministrazione fu invitata ad eliminare. Una nuova inchiesta recentemente disposta ha però accertato che alle deficienze precedentemente rilevate se ne sono aggiunte altre numerose e gravi.

L'applicazione delle tasse locali dà luogo a gravi sperequazioni e anche ad indebite esenzioni di amministratori; nella concessione di quote demaniali sono stati commessi abusi ed illegalità; la tutela del patrimonio boschivo del Comune è completamente negletta, nessuna cura si è avuta per assicurare la tempestiva riscossione di rilevanti somme dovute da assuntori di tagli di piante, con gravissimo danno per le finanze dell'Ente; sono stati commessi abusi nella fida-pascolo in demani vincolati.

Amministratori hanno avuto parte in appalti e sono stati continuamente fornitori ed assuntori di opere, prendendo anche parte alle deliberazioni per liquidazione dei relativi pagamenti; il dazio è gestito in economia senza vigilanza e la tassa di macellazione dei suini viene abusivamente riscossa in misura notevolmente maggiore di quella stabilita in tariffa; sono state consentite abusive derivazioni d'acqua; i servizi in genere sono trascurati.

Questo stato di cose ha da tempo provocato nella popolazione un vivissimo malcontento, che alcuni incidenti già verificatisi e l'atteggiamento provocatore degli amministratori hanno fortemente inasprito, determinando una tensione di animi che costituisce serio pericolo di gravi disordini.

Ragioni di ordine pubblico, oltre che le persistenti violazioni di legge e la necessità di accertare le responsabilità degli amministratori rendono, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bella, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Giovanni Cafiero, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1923.
Proroga dei poteri del Commissario straordinario di Alcamo (Trapani).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Alcamo.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Alcamo, per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 29 marzo 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Alcamo, in provincia di Trapani, e nominato Commissario straordinario il signor cav. De Simone Roberto;

Ritenuto che, dovendo il predetto essere esonerato per ragioni di servizio, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor generale Antonino Sterio è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale predetta sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge, in sostituzione del signor cav. De Simone Roberto, che viene esonerato.

Art. 2.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Alcamo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 luglio 1923.
Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Benevento e dei Regi commissari dei comuni di Mugnano (Napoli), di Mineo (Catania), di Margherita di Savoia e di San Nicandro Garganico (Foggia), di Pavullo (Modena), di Sorso (Sassari) e di Polignano a Mare (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 luglio 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria di Benevento e dei Regi commissari dei comuni di Mugnano (Napoli), Mineo (Catania), Margherita di Savoia e San Nicandro Garganico (Foggia), Pavullo (Modena), Sorso (Sassari) e Polignano a Mare (Bari).

MAESTA,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di 3 mesi i poteri della commissione Reale per la provvisoria amministrazione della provincia di Benevento e dei Regi commissari dei comuni di Mugnano, Mineo, Margherita di Savoja, San Nicandro Garganico, Pavullo, Sorso, e Polignano a Mare, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduti i Nostri decreti, in data 18 marzo, 11 e 22 marzo e 5 aprile u. s. con cui vennero sciolti rispettivamente il Consiglio provinciale di Benevento ed i Consigli comunali di Mugnano (Napoli); Mineo (Catania); Margherita di Savoia e San Nicandro Garganico (Foggia); Pavullo (Modena); Sorso (Sassari) e Polignano a Mare (Bari);
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Benevento e dei Consigli comunali di Mugnano, Mineo, Margherita di Savoia, San Nicandro Garganico, Pavullo, Sorso e Polignano a Mare, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

ORDINANZA MINISTERIALE 3 agosto 1923.
Divieto di preparazione e di vendita delle carni e dei visceri conservati in scatola appartenenti ad animali della specie equina.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto 17 giugno 1923, n. 1559, che revoca le disposizioni di cui al decreto 28 novembre 1918 del Ministero per gli approvvigionamenti e consumi, circa il divieto di preparazione e vendita delle carni e dei visceri conservati in scatola degli animali bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equini;

Riconosciuta l'opportunità di proibire la preparazione e la vendita delle carni equine conservate in scatole;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 ed il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

E' vietata la preparazione, la detenzione per vendere e la vendita delle carni e dei visceri conservati in scatola appartenenti ad animali della specie equina.

La presente ordinanza andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	133 65	Belgio	101 95
Londra	107 60	Olanda	9 275
Svizzera	429 31	Pesos oro	17 43
Spagna	325 50	Pesos carta	7 67
Berlino	0 0007	New York	23 475
Vienna	0 03275	Oro	452 95
Praga	69 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 40
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 33
	5.00 % netto	86 99

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1923, col quale si bandiva un concorso per due posti di volontario interprete per la lingua araba;
Visto il decreto Ministeriale del 28 luglio 1923, col quale detti posti venivano elevati a tre;
Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1923, col quale si bandiva un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua turca;
Considerato che al detto concorso d'interprete per la lingua turca ha presentata la domanda un solo concorrente, ritiratosi poi volontariamente agli esami scritti;
Data l'utilità di assumere in ruolo un altro interprete per la lingua araba;
Determina quanto segue:
I posti messi a concorso per volontario interprete per la lingua araba, sono elevati da tre a quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 11 agosto 1923.

MUSSOLINI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220 (tabella *A*) che fissa gli stipendi dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio d'amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 12 giugno 1923;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore ordinario di matematica finanziaria.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto i lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o dell'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale e di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni presentate.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art. 4.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra oggetto del concorso, col grado di ordinario, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore straordinario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

2ª *Pubblicazione* (1).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1912, n. 268, ed il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440 portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Visto il decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Delibera:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di studi commerciali di Genova è aperto il concorso per incaricato di lingua spagnola.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio; sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato, i certificati penale e di buona condotta di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto per i concorrenti che non appartengono all'insegnamento ed all'amministrazione governativa.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni, o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano compiuta la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 (oltre la indennità caro-viveri) che potrà raggiungere un massimo di lire 10,000 mediante aumenti quinquennali di lire 1000 ciascuno.

Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio contemplate dall'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 giugno 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

(1) La prima pubblicazione venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165, del 14 luglio 1923.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stamperia dello Stato